



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

(approvato con deliberazione del CC n. 42 del 26/05/2015, in vigore dal 23/07/2015)

Indice

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Informativa

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 6 - Strumenti operativi e responsabilità

Art. 7 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 8 - Modalità di raccolta e utilizzo dei dati

Art. 9 - Uso delle telecamere

Art. 10 - Obblighi degli operatori

Art. 11 - Diritti dell'interessato

Art. 12 - Sicurezza dei dati

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 14 - Norma di rinvio

Art. 15 - Pubblicità del Regolamento

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Empoli nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui seguenti principi:
 - a. Liceità - il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del D.lgs. n. 196/2003.
 - b. Necessità - il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - c. Proporzionalità - nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
 - d. Finalità - gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del D.lgs. n. 196/2003). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno e all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Empoli e collegati sia alla Centrale Operativa del Comando Territoriale della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV, sia al locale Commissariato di PS.

Art. 4 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere, o che si trovano, in una zona

videosorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini, mediante un modello semplificato di informativa "minima", conforme al modello approvato dal Garante per la protezione dei dati personali.

2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, l'apposizione dei cartelli dovrà garantire la copertura dell'intera area videosorvegliata.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Giusto il provvedimento del Garante dell'08 Aprile 2010 che, al punto 3.1.1. prevede la possibilità di non rendere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali quando si perseguono finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati, la Polizia Municipale dovrà valutare, caso per caso quando si tratti di siti temporanei, se l'informativa possa determinare ostacoli alle indagini o sia comunque da omettere per specifiche ragioni di tutela della sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati.
5. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza - Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Empoli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a. a prevenire e a reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità al fine di assicurare una maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così come individuata secondo il Decreto del Ministero dell'Interno del 05,08,2008,
 - b. a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire atti di vandalismo o danneggiamenti,
 - c. al controllo di determinate aree,
 - d. al controllo del traffico e alla tutela ambientale.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.
5. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 6 – Strumenti operativi e responsabilità

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati basata su tecnologia intranet, di telecamere e di un registratore digitale che rendono possibile visualizzare quanto ripreso su personal computer dotato di apposito software gestionale.
2. Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.
3. Il registratore digitale ed il software gestionali sono installati presso la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa
4. Il Responsabile dell'impianto di videosorveglianza, così come definito dall'art. 4/1° comma lett. g) del D.Lgs. n. 196/2003, è individuato nel Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, per la gestione dell'impianto stesso, si avvale, in qualità di incaricati al trattamento, del responsabile del Servizio che coordina la Centrale Operativa e degli addetti alla stessa.
5. Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte. Ai fini del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile, attenendosi alle istruzioni da questo impartite.
6. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.

Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5/2° comma e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 5/2° comma, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - e) conservati per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione fino al massimo consentito dalla vigente normativa deve essere valutato, dal titolare del trattamento dei dati, come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 8 – Modalità di raccolta e utilizzo dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a

circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali vie, piazze e/o immobili di proprietà comunale. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 5, compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la Centrale Operativa apposita sala Server ubicata presso l'ufficio della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, Comando Territoriale di Empoli. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.
3. I sistemi di telecamere installate, pur essendo tecnicamente predisposte per l'integrazione dei software, non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.
4. Le immagini raccolte e registrate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'art. 5/2° comma del presente Regolamento.
5. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.
6. Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni).
7. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale ed i dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo le esigenze di polizia o di giustizia.
8. I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada o a Regolamenti ed Ordinanze comunali, con esclusione delle violazioni inerenti l'abbandono dei rifiuti e la tutela Ambientale.
9. I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non potranno essere collegati con altre banche dati.

Art. 9 - Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e/o le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dal Responsabile dell'impianto e programmate dai tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o dal personale incaricato del trattamento dei dati.
2. La suddetta posizione e le relative fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell'impianto e dietro comprovate esigenze.
3. E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a. controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbe di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b. comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;

- c. supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.
- 4. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.
- 5. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 7/1° comma lett. e) presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

- 1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
- 2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.
- 3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - i. la conferma o meno dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - ii. la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - iii. l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può anche farsi

assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
6. La visione delle immagini registrate dal sistema è consentita esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di Polizia Giudiziaria territorialmente competenti ai fini delle indagini.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. Nel luogo dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato.
2. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a. distrutti;
 - b. conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal presente articolo o da altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs n. 196/2003 e al provvedimento dell'8 Aprile 2010 adottato dal Garante della Privacy in materia di videosorveglianza.
2. Vengono altresì osservati i principi di cui al Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, alla circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del 2005 e n. 558/A/421.2/70/195960 del 2010.



Art. 15 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di Empoli.
2. Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Firenze, al Prefetto di Firenze nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e al Garante per la protezione dei dati personali.
3. L'individuazione dei siti è effettuata dalla Giunta Municipale, su proposta del Comando della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, coinvolgendo nelle scelte anche il Comitato Provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Eventuali nuovi siti

dovranno essere pubblicizzati tramite tutti i mezzi di comunicazione di cui dispone l'ente.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. L'entrata in vigore è subordinata inoltre all'esito favorevole del prescritto esame preliminare da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali.